

=

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno ventotto ottobre duemilaquattro (28.10.2004), alle ore ventuno,

In Fidenza, Comune omonimo, in via Caduti di Cefalonia n.50/b, al piano terreno, loc. Cabriolo,

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma,

a richiesta della società:

"CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO S.R.L." con sede in Fidenza (PR), Via Caduti di Cefalonia n. 50/B, capitale sociale euro 63.212,08 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 117047, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n.00382750347,

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione del verbale dell'assemblea generale e straordinaria della società, riunita in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ampliamento oggetto sociale;
- 2) Adeguamento dello statuto sociale alle norme del nuovo Diritto Societario (D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5-6 e successive modificazioni)
- 3) Aggiornamento disciplina quote sociali e correlazione con quote di associazione.

E' presente il signor:

DEL NEVO ANTONIO, nato a Fidenza (PR) il 1 giugno 1942, domiciliato a Fidenza (PR), Via J. Milani n. 7, amministratore,

comparente della cui identità personale sono certo, cittadino italiano, il quale previa rinuncia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, a norma dello Statuto Sociale, assume la presidenza della assemblea conferendomi l'incarico della redazione del presente verbale.

Il Presidente da inizio ai lavori dell'assemblea innanzitutto constatando e facendo constatare quanto segue:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. dello Statuto Sociale con lettera raccomandata spedita ai soci in data 10 ottobre 2004;

- che sono presenti i soci signori:

a) personalmente:

n.39 (trentanove) soci come risulta dall'elenco soci di cui oltre.

b) per delega:

n.45 (quarantacinque) soci come risulta dall'elenco soci di cui oltre.

Il tutto come risulta dall'elenco soci (foglio presenze) che redatto su sette facciate di altrettanti fogli si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa vidimazione di me notaio omessane la lettura per espressa dispensa avuta dall'assemblea col mio consenso;

che pertanto è rappresentato un capitale sociale di euro 15.617,28 pari al 24,71% del capitale sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori: Del Nevo Antonio - Presidente

Avanzini Giuliano - Consigliere

Tinelli Giorgio - Consigliere

Dattaro Romano - Consigliere

- che la società non ha Collegio Sindacale.

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente relaziona i presenti sulla necessità ed opportunità di ampliare l'oggetto sociale e di adottare un nuovo testo di statuto sociale conforme alla modifiche introdotte della Riforma del Diritto Societario (D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5-6 e successive modificazioni) testo già discusso in precedenti riunioni ed a conoscenza dei soci stessi.

L'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione

ed udite le parole del Presidente

con voto palese espresso oralmente, non all'unanimità ma a maggioranza, con l'astensione del socio Sighinolfi Bruno

delibera

a) di ampliare l'oggetto sociale modificando l'art.2 dello sttauto come segue :

1. La società ha per oggetto:

- l'esercizio di attività sportive e, in particolare, la formazione e la preparazione di atleti, la gestione di squadre sportive, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività sportiva e ricreativa in genere, nel quadro delle finalità e sotto l'osservanza delle norme e delle direttive delle varie federazioni sportive affiliate al CONI. Costituiscono quindi parte integrante di questo statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione e alla gestione delle società riconosciute.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento,

all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportivo - ricreative;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

2. La società può inoltre costruire, collocare, acquistare, utilizzare in locazione finanziaria, possedere, gestire, permutare, cedere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili di qualsiasi genere.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n.1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

- della legge 7 giugno 1974 n.216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;

- della legge 5 agosto 1981 n.416, in tema di imprese editoriali;

- della legge 23 marzo 1983 n.77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;

- della legge 10 ottobre 1990 n.287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;

- della legge 2 gennaio 1991 n.1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;

- del d.lgs. 1° settembre 1993 n.385, in materia di attività bancaria e finanziaria;

- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n.108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

- del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 in materia di intermediazione finanziaria;

- del d.lgs. 25 settembre 1999 n.374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n.485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

b) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, coordinato con le modifiche ed opportunità introdotte dalla Riforma del Diritto Societario (D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5-6 e successive modificazioni) composto di trentaquattro articoli e dattiloscritto su diciassette pagine di cinque

fogli che, previa lettura da me Notaio datane all'assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "B" previa sottoscrizione del Presidente e di me Notaio;

c) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni facoltà per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra assunte deliberazioni, autorizzandolo espressamente ad apportare da solo quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.

*

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore ventidue.

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società.

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da persona di mia fiducia su sette pagine e parte della ottava di due fogli è stato da me letto all'assemblea che collegialmente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge dal solo Presidente e da me notaio.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:



DEL NEVO ANTONIO

MARCO MICHELI notaio

Allegato "A"
all'atto N° 44033/13038 di Rep.

ELENCO SOCI 2004


	COGNOME E NOME	RESIDENZA
1	Abrati Giuseppe Via Barabaschi 5	Fidenza
2	Adorni Giorgio Via Bottego 32	Salsomaggiore
3	Adorni Marcello Via Toscanini 12	Fidenza
4	Agnani Alberto Strada Orivata 2	Roccabianca
5	Agrimonti Massimiliano Toccalmatto 65	Fontanellato
6	Aimi Alessandra Via Magellano 54	Fidenza
7	Aimi Bruno Via Don Laurini 6	Fidenza
8	Aimi Giuseppe Via Campanini 5	Fidenza
9	Alberici Norma Via Bologna 30/A	Fidenza
10	Albini Bruno Via Borsi 6/B	Fidenza
11	Albini Silvio Via Mazzini 34	Fidenza
12	Albrigi Alberto Via Gorizia 2	Salsomaggiore
13	Aliani Severino Via Martiri della Libertà 27	Fidenza
14	Aliani Silvia Via Martiri Della Libertà 23	Fidenza
15	Aliani Valentino Via Martiri della Libertà 27	Fidenza
16	Alinovi Loredana Via 1° maggio 2	Fidenza
17	Amoretti Giovanni Via Bargone Belvedere 68	Salsomaggiore
18	Annoni Rita Via Gramsci 30	Fidenza
19	Arduini Carla Via Palestro	Fidenza
20	Arduini Giovanni Via Ariosto 22	Fidenza
21	Arduini Stefano Via Negrelli 3	Fidenza
22	Aresi Federica Via A.Zani 1	Fidenza
23	Avanzini Giuliano Via Guareschi 36	Fidenza
24	Azzali Raffaella P.zza Verdi 7	Busseto
25	Bacchini Giuseppe Via Manzoni 5	Fidenza
26	Bacchini Rosetta Via Verdi 19	Salsomaggiore
27	Baldassi Sara Vicolo Zuccheri 11	Fidenza
28	Ballabeni Stefano Via Paradiso 13	Salsomaggiore
29	Bambini Franco Via Don Laurini 6	Fidenza
30	Bambozzi Giuseppe Via Frate Gherardo 18	Fidenza
31	Bandini Elena Largo Leopardi 3	Fidenza
32	Baraldi Gianluca Via Saragat 60/D	Fidenza
33	Barbieri Baldassi Gianfranco Via Cabriolo 70	Fidenza
34	Barbieri Daniela Via XXV Aprile 15	Fidenza
35	Barbieri Giorgio Via Michelangelo 3	Medesano
36	Barborini Cesare Via A.Da Brescia 9	Fidenza
37	Barborini Enrica Via Del Tribunale 1	Fidenza
38	Barborini Giorgio Via Galimberti 5	Fidenza
39	Barborini Patrizia Via A.Da Brescia 9	Fidenza
40	Bardi Roberta Via Bacchini 18	Fidenza
41	Bardi Silvana Via Bacchini 18	Fidenza
42	Barilli Rolando Via Pablo 5	Fidenza
43	Barral Pietro Via Romagnosi 22	Salsomaggiore
44	Baruffini Marco Via Colombo 1	Fidenza
45	Beani Giuseppe Via Veneto 12	Fidenza
46	Belforti Antonio Via Malpeli 84	Fidenza
47	Belforti Paolo Via Manzoni 4 A	Fidenza
48	Belloni Antonio Via 7 Fratelli Cervi 12	Fontanellato
49	Beltrametti Maurizio Via Bottego 32/B	Salsomaggiore
50	Benecchi Maria Teresa Via Cavour 77	Fidenza
51	Bergamaschi Demetrio Samboseto 102	Busseto
52	Bergamaschi Gianluca Via 4 Novembre 37	Fidenza



53	Bergamaschi Maurizio Via Samboseto 102	Busseto
54	Bergonzi Maurizio Via Roma 95	Busseto
55	Bergonzi Monica Piazza Gioberti 4	Fidenza
56	Bergonzi Nicola Via Pescina	Fidenza
57	Bertani Alessandro Via Berenini 106	Fidenza
58	Bertani Silvio Via Martiri della Libertà 7	Fidenza
59	Bertini Emanuela Via Giovanni XXIII 33	Fidenza
60	Bertolini Franco Via L.Da Vinci 3	Fidenza
61	Bertozzi Claudio Via Gobetti 31	Fidenza
62	Bertozzi Giacomo Via Manzoni 3	Fidenza
63	Bertozzi Giuseppe Via Bellini 9	Fidenza
64	Besagni Antonio Via Gramizzi 10	Fidenza
65	Besagni Marco Via Fleming 1	Fidenza
66	Besagni Roberto Via Gramsci 67	Fidenza
67	Bianchi Gian Paolo Via Saragat 396/SX	Fidenza
68	Bianchi Lamberto Via Dante 7	Fidenza
69	Bianchi Silvano Via Coduro 13/B	Fidenza
70	Biondi Giuseppe Via Martiri della Libertà 8	Fidenza
71	Bisagni Maria Paola Via XXV Aprile 20	Fidenza
72	Bo Gian Carlo Via Veneto 4	Fidenza
73	Bocelli Clodomiro Via Pallavicino 19	Busseto
74	Bordini Sergio Via Gramsci 69	Fidenza
75	Borghi Wilma Via Terme 5	Tabiano
76	Borsi Allegrì Carmen Via XXV Aprile 6	Fidenza
77	Botti Sandra Via F. Filzi 3	Fidenza
78	Bucchi Bruno Via Magnani 25	Fidenza
79	Bucchi Paolo Via Tuberti 1	Salsomaggiore
80	Buratti Paolo Via Trento 36	Fidenza
81	Bussolati Daniele Via Polo 13	Fidenza
82	Callegari Luigi Via Fornaciari 9	Fidenza
83	Calza Adriano Via Rondoni 11	Milano
84	Calza Ezio Via Variatico 178 Bis	Salsomaggiore
85	Calza Paola Via Illica 1	Fidenza
86	Cammi Romano Via Pascoli 33	Fidenza
87	Campanini Angelo Vic. Zuccheri 1	Fidenza
88	Campanini Tito Piazza Garibaldi 12	Fidenza
89	Campi Ermanno Via Verdi 34	Salsomaggiore
90	Campi Isabella Via Provinciale 42	Polesine P.
91	Campi Maria Elena Via Patrioti 74	Salsomaggiore
92	Campi Vittoria Via Piave 38	Salsomaggiore
93	Cantarelli Paolo Via Caduti di Cefalonia 19	Fidenza
94	Cantarelli Priamo Via Trento 13	Fidenza
95	Capone Luigi Via Martiri della Libertà 34	Fidenza
96	Caraffini Claudio Via Campanini 10	Fidenza
97	Carrara Remo Via Magnani 10	Fidenza
98	Casaroli Cesarina Via Buozzi 3	Fidenza
99	Cassani Gianna Maria Via Gramsci 30	Fidenza
100	Catelli Nadia Via Magellano 20	Fidenza
101	Cattel Giuseppe Via Barabaschi 3	Fidenza
102	Cavalli Luca Via Antelami 4	Fidenza
103	Cavalli Mauro Piazza Mateotti 1	Fidenza
104	Cavalli Simonetta Via Nagy 22	Fidenza
105	Cavallini Lucio Piazza Garibaldi 44	Fidenza
106	Ceci Maurizio Via Bosco 4	Medesano
107	Cenci Adriano Via Manzoni 4	Fidenza
108	Cenci Luigi Via Cavour 27	Fidenza



109	Censi Adelvaldo Via Gramizzi 30	Fidenza
110	Censi Bruno Via Gramizzi 30	Fidenza
111	Censi Dante Via Gramizzi 30	Fidenza
112	Censi Egidio Via Rossi 1	Fidenza
113	Censi Mafalda Via G. Rossi 1	Fidenza
114	Censi Pier Luigi Via Centolande 2	Noceto
115	Chiari Anna Via Vespucci 51	Fidenza
116	Cigala Giorgio Via Gramizzi 24	Fidenza
117	Colabove Patrizia Via Galimberti 5	Fidenza
118	Compiani Dafne Livia Via Bartok 5	Busseto
119	Conforti Andrea Via Trento 38	Fidenza
120	Conforti Carlo Via Trento 38	Fidenza
121	Conti Ilaria Via Guido Rossa 5	Pontetaro
122	Contini Filippo Via Pallavicino 9	Busseto
123	Coppola GianCarlo Via Malpeli 16	Fidenza
124	Coppola Miriam Via Malpeli 3	Fidenza
125	Corradi Corrado Via Paradiso 15	Salsomaggiore
126	Corradi Giorgio Eredi Via Mazzetti 8	Fontanellato
127	Costa Angelo Via Dei Mille 45	Fidenza
128	Costa Simona Via XXV Aprile 29	Noceto
129	Cremona Gabriele Via Boccaccio 39	Fidenza
130	Cugini Edoardo Viale Marconi 9	Salsomaggiore
131	Cugini Marco Via Tagliamento 7	Fidenza
132	Darecchio Carlo Alberto Via Turati 1	Noceto
133	Dassi Eros Via Pincolini 9	Fidenza
134	Dattaro Romano Via Cabriolo 25	Fidenza
135	De Angelis Patrizio Via Gobetti 8	Fidenza
136	Degli Esposti Decio Via Don Laurini 6	Fidenza
137	Del Boca Gino Via Trento 1	Salsomaggiore
138	Del Grosso Margherita Via Borghesi 3	Fidenza
139	Delledonne Danilo Via Bargone Montauro 121	Salsomaggiore
140	Delledonne Paolo Via Marzabotto 19	Soragna
141	Delnevo Antonio Via Milani 7	Fidenza
142	Di Lucchio Vincenzo Viale Maria Luigia 13/A	Tabiano
143	Dondi Giulio Via Verdi 19	Salsomaggiore
144	Egoritti Daniela Via Aspromonte 162/S	Fidenza
145	Emanuelli Enrico Via Micheli 9	Fidenza
146	Fanzini Danilo Via Mazzini 34	Fidenza
147	Fanzini Sergio Via Mascagni 4	Salsomaggiore
148	Farina Marisa Via Berenini 8	Fidenza
149	Faroldi Gian Carlo Via Barabaschi 3	Fidenza
150	Faroldi Remo Via Martiri della Libertà 9	Fidenza
151	Faroldi Rosa Maria Via Cairoli 11	Fidenza
152	Faroldi Savino Via Frate Gherardo 36	Fidenza
153	Fava Nicoletta Via Cairoli 24/A	Fidenza
154	Fava Virginio Via Cairoli 24/A (Amigoni Amelia)	Fidenza
155	Ferrari Annamaria Via Delfante 16	Milano
156	Ferrari Federico Strada Corte delle Grazie 3	Roncopascolo (PR)
157	Ferrari Franco Via Lepido 3	Pontetaro
158	Ferrari Giuseppe Via Fratelli Bandiera 18	Fidenza
159	Ferrari Lamberto Via Zani 39	Fidenza
160	Ferri Mara Via Pescina 32	Fidenza
161	Ferri Oreste Via Baracca 2	Fidenza
162	Fiorani Maffini Cosetta Via Nenni 47	Fidenza
163	Franceschi Alba Via S.Martino 2	Fidenza
164	Franceschini Lorenzo Via Matteotti 5	Salsomaggiore




165	Frigeri Carla Montauro 245 Bis	Salsomaggiore
166	Gallicani Daniela Via Kennedy 36/A	Fidenza
167	Gardini Luigi Via 25 Aprile 29	Busseto
168	Garelli Giuseppina Via Pascoli 33	Fidenza
169	Ghelfi Maria Cristina Via Kennedy 26	Fidenza
170	Ghidini Carlo Via Veneto 2	Fidenza
171	Ghilardotti Egidio Via Leopardi 11	Fidenza
172	Ghizzoni Roberto Via D. Manin 2	Fidenza
173	Giavarini Carlo Via Annunziatella 29	Roma
174	Giavarini Maurizio Via Marzabotto 3	Fidenza
175	Giavarini Michele S.Da Varana 6	S. Secondo P.se
176	Giordani Paola Via Trento 22	Fidenza
177	Giove Bruna Via Trento 12	Fidenza
178	Giuberti Alberto Via Ghiozzi 46	Fidenza
179	Giuberti Matteo Via Ghiozzi 46	Fidenza
180	Gonzaga Patrizia Vicolo Bondi 1	Fidenza
181	Gotti Laurini Mariolina Via Caduti Civili 1	Fidenza
182	Granelli Giovanni Via Pelacani 31	Noceto
183	Guarnieri Luca Via Stirpi 154	Salsomaggiore
184	Guatelli Plinio Via Gabbiano 55	Costamezzana
185	Guerrini Angela Via XXV Aprile 40	Fidenza
186	Iapella Daniela Via Massimo D'azeglio 20	Salsomaggiore
187	Jahan Mathilde Via S.Senatore 6/2	Milano
188	Invernizzi Vai Annarita Via Magnani 25	Fidenza
189	Lambri Aurelio Chiusa Ferranda 24	Fidenza
190	La Nave Maria Novella Borgo S.Biagio 9	Parma
191	Laurini Luca Via Musini 40	Busseto
192	Leoni Maria Pia Viale Maria Luigia 11	Tabiano
193	Liviotti Anna Maria Via Cavour 17	Alseno
194	Maggi Paolo Via Gramsci 59	Fidenza
195	Magnani Vittorino Via Gramsci	Fidenza
196	Malvisi Umberto Via Gramsci 27	Fidenza
197	Mambriani Gabriella Via Trento 34	Fidenza
198	Maniforti Antonio Via Guareschi 6	Fidenza
199	Marai Evelyne Largo Leopardi 24	Fidenza
200	Marani Giuseppe Via Marco Polo 12	Fidenza
201	Marchesi Enrica Via Berenini 56	Fidenza
202	Marenzoni Flavia Via XXV Aprile 3	Fidenza
203	Marocchi Lucia Via Caduti di Cefalonia 10	Fidenza
204	Marocchi Pietro Via Peracchi 41	Fontanellato
205	Marossa Valerio Via Guareschi 19/A	Fidenza
206	Martini Umberto Via Del Bono 14	Parma
207	Massari Patrizia Via Torricelli 14	Fidenza
208	Massenza Alberto Via Tridenti 1	Fidenza
209	Mattioli Maria Elvira Via Buozzi 3	Fidenza
210	Melegri Eliseo Via Dei Mille 34	Noceto
211	Melegari Fabio Via Speri 3	Fidenza
212	Meletti Giorgio Via Fratelli Cairoli 17	Fidenza
213	Aliani - Borsani Via ??????	Fidenza
214	Menozi Leo Viale 1° Maggio 28	Fidenza
215	Merli Antonella Via Togliatti 6/A	Fidenza
216	Merli Giuliano Via Togliatti 6	Fidenza
217	Merlini Gian Luca Via P. Nenni 2	Fidenza
218	Micconi Corrado Via Tagliamento 2	Fidenza
219	Miglioli Regina Via Marzabotto 2	Fidenza
220	Mora Maria Luigia Via Martiri Marzo 45	Fidenza

1
4
3


1
4
3



221	Morales Gaetano Via C. Cefalonia 20/A	Fidenza
222	Moro Alfredo Via Santa Margherita 128	Fidenza
223	Moro Carlo Ettore Via Martiri della Libertà 8	Fidenza
224	Moroni Onorio Via Pescina 21	Fidenza
225	Mosconi Marzia Via Illica 2	Fidenza
226	Mussi Milo Via Don Laurini 6	Fidenza
227	Nervo Stefano Via Quarto 261/S	Fidenza
228	Nobili Luigi Via Manzoni 19	Fidenza
229	Novaresi Attilio Via Marchetti 10	Fidenza
230	Oldani Cristiana Via 24 Maggio 24/A	Fidenza
231	Olivieri Gianluca Via Mazzini 32	Fidenza
232	Orsi Paolo Via Bottego 2	Salsomaggiore
233	Paini Elena Via Vespucci 53	Fidenza
234	Parizzi Bruno Via Gramsci 35	Fidenza
235	Parizzi Donatella Via Colombo 14	Fidenza
236	Parizzi Elena Via Pincolini 9	Fidenza
237	Parolari Alessandro Via Mateotti 16	Salsomaggiore
238	Patroni Germano Via Frate Gherardo	Fidenza
239	Pattini Franco Via Bacchini 17	Fidenza
240	Pedretti Carlo Via Don Laurini 4	Fidenza
241	Pedretti Claudio Via Palestro 11	Fidenza
242	Pelati Gino Via San Nicimede 85	Salsomaggiore
243	Pertusi Enrico Via Pescina 11	Fidenza
244	Pescatori Angelo Via 1° Maggio 18	Fidenza
245	Pezzani Alessandro Via Gobetti 19	Fidenza
246	Pezzani Massimo Via Manzoni 20	Fidenza
247	Pezzoni Daniele Via 1° Maggio 12	Fidenza
248	Piccinelli Andrea Via Trieste 33	Fidenza
249	Pietralunga Dino Vicolo Zuccheri 11	Fidenza
250	Pietralunga Giacomo Via Levi 9	Fidenza
251	Pietralunga Maria Grazia Via Dante 4	Fidenza
252	Pietralunga Maria Luigia Via Buoizzi 3	Fidenza
253	Pinazzi Ovidio Via Osacca 7	Fidenza
254	Pioli Giancarlo Via Dei Mille 57	Fidenza
255	Pioli Rolando Via Nenni 1	Salsomaggiore
256	Pioli Romeo Via Parma 79	Salsomaggiore
257	Pizzaferri Bruno Via Togliatti 9/C	Fidenza
258	Pizzaferri Mario (Anesi) Via 1° Maggio 17	Fidenza
259	Pizzi Primo Via Mazzini 15	Fidenza
260	Pizzigoni Giuseppe Via Alighieri 15	Fiorenzuola
261	Pizzola Maurizio Via Marchetti 21	Fidenza
262	Porta Gaetano Via Don Milani Sanguinaro	Noceto
263	Porta Nello Via Don Milani 22	Sanguinaro
264	Preti Amedea Via Vivaldi 8	Noceto
265	Pucciani Franco Boschi Via 25 Aprile 7	Salsomaggiore
266	Rabaglia Enzo Via D'Azeglio 6	Fidenza
267	Ramenzoni Luciano Via Borghesi 3	Fidenza
268	Ramploud Gianluca Via Cerradini 5	Milano
269	Ramploud Mara Via Vallazze 19	Milano
270	Ranieri Massimo Via 24 Maggio 2	Fidenza
271	Rastelli Angelo Via Berenini 26	Fidenza
272	Rastelli Gian Luigi Via Manzoni 1/A	Fidenza
273	Rattotti Gianni Via Marchetti 20	Fidenza
274	Regolisti Mario Via Gramsci 56	Fidenza
275	Riccardi Ilaria Largo del Ruggero	Parma
276	Riccardi Nilo c/o Hotel Astoria Via Gandolfi 5	Fidenza



277	Riccardi riccardo Via Osacca 6	Fidenza
278	Riccardi Rosanna Piazza Verdi 7	Busseto
279	Rigoni Paolo Via Cristoforo Colombo 4	Fidenza
280	Rinaldi Silvana Ghisoni Via Filzi 3	Fidenza
281	Rizzitelli Vincenza Via Frate Gerardo 58	Fidenza
282	Robuschi Paolo Via Pacinotti 34	Fidenza
283	Rondinone Angela Via Magellano 44	Fidenza
284	Rossi Antonio Via Don Laurini 6	Fidenza
285	Rossi Dante Piazza Pontida 12	Fidenza
286	Rossi Gianpiero Via Berenini 8	Fidenza
287	Rossi Renato Via Donizzetti 11	Busseto
288	Rota Adriana Via Musini 13	Fidenza
289	Rota Italice Via Aimi 2	Fidenza
290	Salvatori Francesco c/o Bertani silvio	Fidenza
291	Sambruna Laura Via Levi 5	Fidenza
292	Sbravati - De Giovanni Via Tagliamento 22	Fidenza
293	Scaglioni Biagio Via Piave 22	Fidenza
294	Scaramuzza Pier Antonio P.Mateotti 6	Fidenza
295	Sforza Giulio Via Magellano 4	Fidenza
296	Sgaioli Pier Giorgio Via D'Azeglio 6	Fidenza
297	Sighinolfi Bruno Via Berenini 61	Fidenza
298	Simonini Dante Via L. Da Vinci 3	Fidenza
299	Soldi Piergiorgio Via Via Pacinotti 18	Fidenza
300	Soresini Claudia Case Tosini Cangelasio	Salsomaggiore
301	Spaggiari Laila Piazza Mateotti 1	Fidenza
302	Spalti Katia Piazza Garibaldi 12	Fidenza
303	Speroni Rino S.Margherita 28	Fidenza
304	Spotti Roberto Via Trento 36	Fidenza
305	Squeri Giuseppe Via Unità 8	Salsomaggiore
306	Stecconi Daniela Piazza Duomo 15	Fidenza
307	Tagliavini Daniela Via Santi 13	Pontetaro
308	Tanzi Bertani Marina Via Oxilia 6	Milano
309	Tanzi Cantarelli Gino Via Micheli 17	Fidenza
310	Tanzi Marlotti Franco Via Borghesi 3	Fidenza
311	Testi Catullo Via Alessandrini 6	Salsomaggiore
312	Tinelli Giorgio Via Guareschi 30	Fidenza
313	Toscani Dino Frazione Ghiara 20/A	Fontanellato
314	Toscani Enrico Via Martiri della Libertà 23	Fidenza
315	Tridenti Gabriele Via della Costituente 13	Parma
316	Ugolotti Camilla Via Antelami 1	Fidenza
317	Vaienti Enrico Via Manara 12	Parma
318	Valeri Ennio Via XXV Aprile 3	Fidenza
319	Valesi Antonella Via Dei Mille 16	Fidenza
320	Varacca Alessandro Località S.Vittore	Salsomaggiore
321	Varesi Angelo Via Saffi 6	Fidenza
322	Varini Fabrizio Via Roma 60	Busseto
323	Venturini Ivan Via Ariosto 22	Fidenza
324	Verderi Claudia Via XXV Aprile 44	Fidenza
325	Verderi Ernesto Via Buonarroti 4	Milano
326	Viola Alessandra Via Puccini 3	Salsomaggiore
327	Vitali Giordana Via XXIV Maggio 2	Fidenza
328	Zaffanella Marco Via Marchetti 5	Fidenza
329	Zanardi Adriano Via XX Settembre 34	Fidenza
330	Zanardi Sibelius Via Tagliamento 11/A	Fidenza
331	Zanzottera Piera Piazza Matteotti 9	Fidenza
332	Zatorri Daniela Via Palme 12	Fidenza



333	Zavaroni Francesca Via L. Da Vinci 5	Fidenza
334	Ziccardi Alfredo Via Magnani 25	Fidenza
335	Zilioli Reggi-Giorgio Via Gramsci 22	Fidenza
336	Zilioli Roberta Via Bacchini 51	Fidenza
337	Zuccheri Luciana Via Malpeli 51	Fidenza
338	Zucchi Gianpaolo Via Costa Canali 13/15	Noceto
339	Zucchi Patrizia Via Toscanini 19	Fidenza
340	Zucchi Rodolfo Via Bosi 16	Pontenure



[Handwritten signature]

Allegato "B" all'atto N. 44033/13038 di Repertorio

"CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO

- società a responsabilità limitata"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO

- società a responsabilità limitata"

enunciabile anche "CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO - s. r. l.".

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto:

- l'esercizio di attività sportive e, in particolare, la formazione e la preparazione di atleti, la gestione di squadre sportive, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività sportiva e ricreativa in genere, nel quadro delle finalità e sotto l'osservanza delle norme e delle direttive delle varie federazioni sportive affiliate al CONI. Costituiscono quindi parte integrante di questo statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione e alla gestione delle società riconosciute.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportivo - ricreative;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

2. La società può inoltre costruire, collocare, acquistare, utilizzare in locazione finanziaria, possedere, gestire, permutare, cedere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili di qualsiasi genere.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in

materia e, in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n.1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
- della legge 7 giugno 1974 n.216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;
- della legge 5 agosto 1981 n.416, in tema di imprese editoriali;
- della legge 23 marzo 1983 n.77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;
- della legge 10 ottobre 1990 n.287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
- della legge 2 gennaio 1991 n.1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;
- del d.lgs. 1° settembre 1993 n.385, in materia di attività bancaria e finanziaria;
- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n.108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 in materia di intermediazione finanziaria;
- del d.lgs. 25 settembre 1999 n.374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n.485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 2050.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Fidenza e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie. All'organo amministrativo è conferita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Fidenza.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 63.212,80 (euro sessantatremiladuecentododici virgola ottanta) ed è diviso in quote unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

2. L'aumento del capitale sociale, mediante nuovi conferimenti, potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, in natura o di crediti; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

4. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento, o se successivo, dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6. I soci rappresentanti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

7. L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile.

8. Se risulti che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento il conferente deve versare la differenza in danaro entro 30 giorni dalla richiesta che

l'organo amministrativo deve inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso, a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente.

9. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

10. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso può essere venduta all'incanto.

11. La partecipazione al capitale di rischio della società comporta l'automatica adesione, del socio medesimo, all'associazione "CIRCOLO SPORTIVO DEL CABRIOLO" ed inserzione nel libro associati. Detta condizione cesserà, in capo al socio, solo al momento in cui lo stesso provvederà a cedere la propria quota, nel rispetto degli articoli seguenti.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale

la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato ad offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle quote o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al quintuplo del valore della quota o dei diritti di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore (ad esempio) di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;

b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scrittura-zione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

c) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia, intendendosi per "controllo" la fattispecie di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione al presidente del consiglio di amministrazione (o all'amministratore unico), al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

4. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di

più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle quote o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di alcuno dei proponenti.

5. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico) provvede a pubblicizzare la cessione e le condizioni della stessa. Il socio interessato all'acquisto deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico) il quale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del cedente deve comunicare a quest'ultimo il ricevimento della richiesta di acquisto. Trascorsi predetti quindici giorni la quota è liberamente trasferibile.

7. Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 del codice civile può essere esercitato solo decorsi 24 mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

8. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 8) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio nella partecipazione già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5 del presente statuto subentrano i suoi eredi o legatari.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

3. Il diritto di recesso di cui all'articolo 2469, comma 2, può essere

esercitato solo decorsi 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

ARTICOLO 9) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può recedere (non prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione) dalla società, per tutte o per parte delle sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

3. In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata da un arbitratore la cui nomina è richiesta dal socio recedente (o da uno dei soci rimanenti) al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", può utilizzare il criterio di valutazione che ritiene più opportuno ed il valore determinato dallo stesso è insindacabile.

7. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione:

- la dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- il fallimento del socio;
- l'esercizio di un'attività concorrente con quella esercitata dalla società;
- l'assoggettamento ad uno o più dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 55 del regolamento sociale dell'"Associazione Circolo Sportivo del Cabriolo".

8. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'ottante per cento (80%) del capitale

sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

9. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del primo mese successivo al giorno in cui la comunicazione giunge a conoscenza del socio escluso.

10. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del c.c. per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) l'attribuzione del compenso spettante agli amministratori;
- d) l'accantonamento per trattamento di fine mandato amministratori;
- e) la nomina e/o sostituzione dell'organo amministrativo;

ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

ARTICOLO 12) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso dev'essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 13) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.
2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.
3. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

4. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di dieci soci.
5. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

ARTICOLO 17) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno il venti per cento (20%) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale per le decisioni:

- relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- inerenti le modificazioni dello statuto.

La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino il cento per cento del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto

senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del c.c..

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 10 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri, i cui componenti operano con metodo collegiale.

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile; tale decisione dev'essere presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca senza giusta causa vige il disposto di cui all'articolo 2383 del codice civile.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a

maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

8. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

9. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

10. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

11. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 20) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto solo su supporto cartaceo e può essere trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telegramma.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su supporto cartaceo, sottoscritta con firma autografa, e spedita alla società con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telegramma), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, se nominato.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

9. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 21) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 22) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 10 del

presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. La decisione di fusione della società ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ARTICOLO 23) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO,
DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile, in quanto applicabili.

2. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte

della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) - al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
- b) - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 25) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti (tutti con la qualifica di Revisori Contabili).

3. Il collegio sindacale nominato ai sensi del comma 2 vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina del collegio sindacale ad esso si applica, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 8

(otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, almeno 3 (tre) giorni prima.

6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

ARTICOLO 26) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 27) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 31) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 32) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

ARTICOLO 33) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

ARTICOLO 34) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

DE NEVO ANTONIO

MARCO MICHELI notaio

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Parma in data 16 novembre 2004 alla Serie 1.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di Commercio di Parma autorizzata con Decreto n.28063/89 e Decreto n. 6616/2000 del 12 luglio 2000 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.